

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	52
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
Accordo Italia Australia in materia di ricerca scientifica e tecnologica. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
AVVERTENZA .....	56

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.**

**C. 2325 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, segnala che il cosiddetto « decreto milleproroghe », di cui la Commissione avvia oggi l'esame, quest'anno contiene anche disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica.

Avverte che le disposizioni di competenza della VII Commissione sono contenute, principalmente, negli articoli 6, 7 e 32 e che darà conto nella parte finale della sua relazione delle altre disposizioni di interesse.

Riferisce che le disposizioni dell'articolo 6 riguardano istruzione scolastica e terziaria. In particolare, il comma 1 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Dalla relazione illustrativa al decreto-legge emerge che, allo stato, per le università di Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope – che, per la complessità degli appalti, non sono riuscite a rispettare il termine per il completamento dei lavori – restano ancora da

erogare, complessivamente, euro 15,7 milioni. Il comma 2 estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. La relazione illustrativa al decreto-legge fa presente che ciò si rende necessario nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure di reclutamento nelle stesse Istituzioni che, però è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 e le cui disposizioni si applicano dall'anno accademico 2020-2021. Al riguardo, segnala l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo sul riferimento allo stesso anno accademico per l'ulteriore proroga delle graduatorie. Il comma 3 differisce (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera. In base alla relazione illustrativa al decreto-legge, il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2019 e, dunque, a ridosso del termine sopra indicato. Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti, da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali. La relazione illustrativa al decreto-legge precisa che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori. Il comma 5 proroga per il quinquennio 2021-2025 il finanziamento

di euro 2 milioni annui destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, relativo alle rispettive attività di ricerca e formazione. Il CIPE provvede all'assegnazione delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di programmi quinquennali – e non più triennali – presentati entro il 31 luglio 2020.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di beni e attività culturali. In particolare, il comma 1 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, segnala che si novella il comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, mentre non si interviene – a differenza di quanto disposto in occasione della proroga al 31 dicembre 2019 – sul medesimo termine previsto dall'articolo 1 comma 355, della legge n. 208 del 2015. Anche su tale aspetto riterrebbe utile un chiarimento da parte del Governo.

I commi 2 e 3 prorogano (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni volte ad agevolare le assunzioni di personale da parte del comune di Matera ai fini di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso collegati al ruolo di Matera quale capitale europea della cultura 2019, nonché ai fini del completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico. Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità « Grande Pompei », del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto, al contempo sopprimendo la previsione in base alla quale, successivamente, le stesse rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei. Al riguardo, potrebbe essere opportuno un chiarimento da parte del Governo. Il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici ve-

rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. I commi 6 e 7 consentono la proroga (dal 31 dicembre 2019) fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali per fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2020, alla quale si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Il comma 8 autorizza un'ulteriore spesa di euro 4 milioni per il 2020 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea. La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che l'incremento per il 2020 è disposto al fine da consentire la realizzazione delle iniziative straordinarie ideate per la ricorrenza del decimo anniversario della istituzione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo – MAXXI. Al riguardo, ricorda che lo statuto della Fondazione dispone che una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l'arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della stessa Fondazione e che, in base alla Nota integrativa del disegno di legge di bilancio 2020, tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse destinate al Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali ». I commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla legge di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 – autorizzando la spesa di un milione di euro annui dal 2020. Inoltre, modificano le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo, disponendo che la disciplina applicativa è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-

regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai relativi oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

L'articolo 32 incrementa di euro 4 milioni annui dal 2020 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute. Complessivamente, dunque, le risorse destinate alla Scuola a partire dal 2020 sono pari a euro 12 milioni annui. Al relativo onere si provvede utilizzando risorse destinate all'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo, al Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR e al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché alle iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Segnala che ulteriori disposizioni di interesse per la Commissione sono presenti, anzitutto, nell'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a), ove si proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. Tra l'altro, la proroga concerne le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente.

Inoltre, l'articolo 1, comma 9, estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali.

Valentina APREA (FI) rileva che, essendo cospicuo il numero di proposte emendative presentate al decreto-legge in esame, potrebbe essere opportuno un aggiornamento della relazione alla luce delle proposte che saranno ammesse, oltre che di quelle approvate, se ce ne fosse il tempo, in quanto il testo originario po-

trebbe venire modificato in modo significativo.

Giorgia LATINI, *presidente*, chiarisce che, considerati i tempi di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, difficilmente sarà possibile per le Commissioni competenti in sede consultiva esprimersi sul testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Come di consueto, le Commissioni si esprimeranno sul testo iniziale del decreto-legge.

Federico MOLLICONE (FDI), concordando con la deputata Aprea, ritiene necessario un approfondimento dei contenuti del provvedimento, che investe diversi settori di interesse della Commissione. Dopo aver sottolineato l'assenza nella seduta del rappresentante del Governo – Governo che pure è chiamato dal relatore a fornire chiarimenti – si sofferma sulle disposizioni concernenti il comparto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sulle quali il suo gruppo ha presentato diversi emendamenti, che auspica possano incontrare il sostegno di molti, in ragione sia della trasversalità dei loro contenuti, sia dell'emergenza che caratterizza in particolare il settore dei teatri, ormai prossimo al collasso.

Giorgia LATINI, *presidente*, saluta la sottosegretaria *in pectore* Anna Ascani, nel frattempo sopraggiunta

Federico MOLLICONE (FDI) conclude il suo intervento appellandosi alla sensibilità dei colleghi affinché l'esame degli emendamenti avvenga in assenza di pregiudizi.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Accordo Italia Australia in materia di ricerca scientifica e tecnologica.**

**C. 1676 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. Specifica che l'Accordo è finalizzato sia a migliorare le conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali nei due Paesi, sia a strutturare la collaborazione già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma l'8 gennaio 1975.

L'Accordo si compone di 14 articoli, preceduti da un preambolo che contiene un riferimento al Memorandum d'Intesa per la cooperazione scientifica e tecnologica tra il MIUR ed il Dipartimento australiano dell'industria, l'innovazione, cambiamenti climatici, la scienza, la ricerca e l'istruzione terziaria firmato a Roma il 19 aprile 2013, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale.

L'articolo 1 illustra i termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo II stabilisce che le Parti promuoveranno la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica e la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio.

Ai sensi dell'articolo III le Parti potranno incoraggiare e facilitare i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione come individuate dall'articolo IV.

L'articolo V stabilisce che scienziati, esperti, società, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi od organizzazioni internazionali potranno, in casi appropriati, essere invitati a partecipare alle attività di cooperazione congiunte.

A norma dell'articolo VI le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi

e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a questo fine destinati in ciascun Paese.

Gli articoli VII e VIII intervengono in materia di responsabilità delle organizzazioni coinvolte nelle attività di cooperazione e di protezione delle posizioni legali e commerciali degli esperti e dei professionisti che forniscono le consulenze, anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate. Si dispone che nessuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi di cooperazione tra le due Parti.

Ai sensi dell'articolo IX ogni Parte favorirà e faciliterà l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi, unitamente all'equipaggiamento e materiale al seguito.

L'articolo X stabilisce che le Parti, per assicurare l'efficace realizzazione dell'Accordo, potranno incontrarsi regolarmente e potranno stabilire l'istituzione di un Comitato congiunto. Gli oneri derivanti dalle attività che esso deciderà di svolgere saranno sostenuti entro i limiti delle risorse disponibili.

L'articolo XI dispone che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo sarà risolta in via amichevole, attraverso la consultazione o la negoziazione tra le Parti.

Gli articoli XII-XIV contengono disposizioni generali relative all'entrata in vigore dell'Accordo e all'emendabilità del suo contenuto. Si prevede che esso rimanga in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia da parte di uno dei due Paesi, secondo la procedura specificata: la notifica scritta dell'intenzione di porre fine all'accordo, fatta pervenire da una delle Parti all'altra con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, comporta la cessazione sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone, a sua volta, di 5 articoli. Oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di ese-

cuzione dell'Accordo, detta disposizioni per la copertura finanziaria della spesa autorizzata, pari a 461.000 ad anni alterni a decorrere dal 2019 ed euro 468.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020.

Dopo aver ricordato il difficile momento che sta attraversando l'Australia a seguito dei devastanti incendi delle ultime settimane che spinge ad una maggiore solidarietà anche in virtù della numerosa comunità di italiani che vivono in Australia, sottolinea la vivacità della comunità scientifica che vi opera, anche con una proficua collaborazione con scienziati e ricercatori italiani. Conclude, ricordando che anche da tale collaborazione è nato il progetto internazionale che ha originato la costruzione di un radiotelescopio in Australia e in Sudafrica per sondare lo spazio profondo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 gennaio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

*Sulla programmazione dei lavori della Commissione.*